



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

Delibera n. 133/2016/SRCPIE/PAR

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, nell'adunanza del 8 novembre 2016 composta dai Magistrati:

Dott.	Claudio CHIARENZA	Presidente f.f.
Dott.	Massimo VALERO	Consigliere
Dott.	Mario ALI'	Consigliere
Dott.	Adriano GRIBAUDO	Primo referendario
Dott.	Cristiano BALDI	Primo referendario relatore

Vista la richiesta proveniente dal Sindaco del Comune di **Valgrana (CN)** pervenuta per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali del Piemonte in data 18.10.2016;

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

Vista la Legge 5 giugno 2003, n. 131 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed in particolare l'art. 7, comma 8;

Visto l'atto d'indirizzo della Sezione delle Autonomie del 27 aprile 2004, avente ad oggetto gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, come integrato e modificato dalla deliberazione della medesima Sezione del 4 giugno 2009, n. 9;

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 17 febbraio 2006, n. 5;

Vista la deliberazione delle Sezioni Riunite di questa Corte n. 54/CONTR/10 del 17 novembre 2010;

Vista l'Ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna seduta e ha nominato relatore il dr. Baldi Cristiano;

Udito il relatore;

PREMESSO CHE

Il sindaco del comune di **Valgrana (CN)**, con nota n. 2321 del 18.10.2016, chiede all'adita Sezione l'espressione di un parere in ordine all'imputabilità delle spese di personale dell'Unione cui partecipa.

In particolare, il Sindaco del comune di Valgrana precisa che l'Ente ha conferito all'Unione Montana la pianificazione urbanistica ed il servizio scolastico. Ciò posto, l'Ente formula distinti quesiti:

- a) Se sia corretto che le spese per il personale dipendente dell'Unione confluiscono nel capito del personale relativo alle "spese di personale – rimborsi e poste correttive delle entrate" oppure se sia preferibile che semplicemente confluiscono nel capito "trasferimenti per il funzionamento dell'Unione";
- b) Se il comune di Valgrana debba tenere conto, ai fini del rispetto dell'articolo 1, comma 562, legge n. 296/2006, della quota di spesa di personale dell'Unione a lui imputabile;
- c) Se la spesa relativa all'utilizzo in convenzione di un dipendente di altro comune debba essere imputata sempre nel capitolo "rimborsi e poste correttive delle entrate" e se il comune di Valgrana debba considerare, sempre ai fini del rispetto del comma 562, la quota parte di spesa di personale rimborsata all'ente di appartenenza del dipendente.

AMMISSIBILITA'

La richiesta di parere è formulata ai sensi dell'art. 7, comma 8, della L. n. 131/2003 recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge Costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3".

Preliminarmente occorre valutare l'ammissibilità dell'istanza in oggetto, alla luce delle condizioni stabilite dalla Sezione delle Autonomie (delibera 10 marzo 2006, n. 5) e dalle Sezioni Riunite in sede di controllo (delibera 17 novembre 2010, n. 54).

Sotto il profilo soggettivo, la presente richiesta di parere è ammissibile in quanto proveniente dall'organo legittimato a proporla.

Parimenti, va riscontrata l'ammissibilità oggettiva trattandosi di questione riconducibile alla materia della contabilità pubblica come definita dalle sopra citate delibere.

MERITO

Le questioni prospettate dell'Ente sono già state affrontate da questa stessa Sezione con la deliberazione n. 102 del 13 settembre 2016, alla cui lettura si rimanda.

E' sufficiente ricordare che la Sezione delle Autonomie, con la delibera n. 8 del 2011, ha chiarito come *"il contenimento dei costi del personale dei Comuni debba essere valutato sotto il profilo sostanziale, sommando alla spesa di personale propria la quota parte di quella sostenuta dall'Unione dei comuni.*

Soluzione che consente di affermare che la finalità perseguita dal legislatore in materia di contenimento della spesa di personale debba essere realizzata anche in ipotesi di gestione di servizi comunali da parte di Unioni di comuni, rappresentando che una diversa soluzione potrebbe aprire varchi di elusione di rigorosi vincoli di legge.

In tale ottica emerge una considerazione sostanziale della spesa di personale, secondo la quale la disciplina vincolistica in tale materia non può incidere solo per il personale alle dirette dipendenze dell'ente, ma anche per quello che svolge la propria attività al di fuori dello stesso e, comunque, per tutte le forme di esternalizzazione".

Ciò significa, in altri termini, che, fermi restando i vincoli normativi imposti ai singoli comuni ed all'Unione stessa (che saranno, a seconda delle circostanze, quelli previsti dall'art. 1, comma 557 e ss., legge 296/2006, o dal successivo comma 562), ciascun comune (e la stessa Unione) dovrà procedere alla verifica del rispetto di tali limiti mediante il criterio del "ribaltamento" della quota spesa di personale dell'Unione a lui riferibile.

Ogni comune partecipante all'Unione, quindi, al fine di rendere correttamente le certificazioni e attestazioni relative al rispetto dei parametri di spesa per il personale previsto dalla vigente normativa, dovrà conteggiare, sulla base di idonei criteri, la quota parte di spesa di personale dell'unione che sia riferibile allo stesso.

Naturalmente, analoga conclusione vale con riferimento al personale in convenzione da altro ente locale (il che significa, da opposta prospettiva, che l'Ente non terrà conto della spesa di personale rimborsatagli dal diverso ente utilizzatore).

Quanto, infine, alla corretta allocazione in bilancio, va rilevato che questa non può essere il macro-aggregato rappresentato dal Titolo 1.9 "Rimborsi e poste correttive delle entrate" (allegato 14/M al D. Lgs. 118/2011): tale voce, infatti, riguarda gli importi relativi ad entrate indebitamente percepite.

Si tratta, detto in altri termini, di rimborsi di somme non dovute o incassate in eccesso.

Trattandosi di personale dipendente dell'Unione, appare preferibile la collocazione della spesa nel macro aggregato 1.4 (trasferimenti correnti) o,

eventualmente, nel 1.3 (acquisto di beni e servizi), per poi essere inserite le singole poste nella Missione e Programma di riferimento, in relazione alla tipologia della prestazione/servizio reso.

Resta fermo, naturalmente, il rispetto sostanziale dei parametri di spesa sopra evidenziati, rispetto ai quali non può incidere la classificazione di bilancio adottata.

P.Q.M.

Nelle considerazioni che precedono è espresso il parere della Sezione.

Così deciso nell'adunanza del 8.11.2016.

Copia del parere sarà trasmessa a cura del Direttore della Segreteria al Consiglio delle Autonomie Locali della Regione Piemonte ed all'Amministrazione che ne ha fatto richiesta.

Il Magistrato Relatore
F.to dott. Cristiano Baldi

Il Presidente f.f.
F.to dott. Claudio Chiarenza

Depositato in Segreteria il **9/11/2016**
Il Funzionario Preposto
F.to Dott. Federico Sola